

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 73-36247/2012

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale  
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: **AZIENDA AGRICOLA SOLE GRANO E NATURA  
S.S.**  
Sede legale: Comune di Carmagnola- Via Tetti Laghi, n.15  
C.F.: 08189780011

Impianto: **Allevamento di suini da ingrasso – cod. IPPC 6.6 b)**  
Sede operativa: Comune di Poirino- Cascina Valbona, n. 157  
Posizione SIA: 017257

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- in data 05/04/2012 Bagna Alessandro in qualità di gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda (prot. n. 289298) ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 81-1125251 del 8/10/2007 per l'esercizio della seguente attività:
  - o 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa in allegato all'istanza di rinnovo, le successive integrazioni, e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale già attuato in azienda;
- la comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata dall'impresa in data 28/08/2012 prot. n. 102.001.001.2012.619 ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n.10/R/2007;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 07/06/2012 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 09/05/2012 (prot. n. 368475);
- la nota del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria –S.C. area C dell'ASLTO5 (prot. n. 570091 del 16/07/12), con la quale è stato comunicato che in base alla normativa sul benessere animale l'azienda può allevare 2.118 capi e(1mq/1 capo di 160kg) ed in considerazione della mortalità può accasarne 2.223 a 30 kg;
- le integrazioni inoltrate dall'Azienda a seguito della Conferenza dei Servizi, con nota prot. Prov n. 656636 del 29/08/12;

RILEVATO CHE:

- per le emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'attività di allevamento, i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del D.Lgs 152/06;
- dall'attività di allevamento non si originano scarichi di reflui industriali;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
- la gestione degli effluenti zootecnici è svolta secondo le modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R;
- non sono state segnalate emissioni di rumore per le quali sia necessario proporre misure di riduzione;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- la precedente autorizzazione integrata ambientale è stata oggetto di riesame di cui alla D.D. n. 26-1641 del 19/01/2010 al fine di uniformare e rendere più organico il rapporto tra le condizioni già previste nell'autorizzazione con le nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo l'emanazione del Regolamento Regionale 10/R/2007;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata:
  - o non sono intercorse modifiche delle migliori tecniche disponibili per l'attività in

esame;

- è stato accertato che il numero di capi allevabili in funzione della Superficie Utile d'Allevamento risulta essere maggiore rispetto a quello autorizzato precedentemente ossia pari a 2.118 capi a 160kg;

#### VALUTATO CHE:

- l'impianto rispetta la vigente normativa ambientale;
- sono rispettate le condizioni previste dalla normativa per la gestione degli effluenti zootecnici;
- gli esiti del monitoraggio ambientale svolto dal gestore dell'impianto sono coerenti con le informazioni riportate nei seguenti documenti di riferimento:
  - le Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6, emanate con DM del 29/01/2007;
  - il Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs, adottato nel luglio 2003;
- dalle risultanze della Conferenza dei Servizi non sono emerse criticità e le amministrazioni partecipanti hanno espresso pareri positivi sulla attuale gestione dell'impianto;
- relativamente alle modifiche delle condizioni dell'autorizzazione, le stesse possono essere accolte sulla base delle valutazioni espresse in conferenza dei servizi, in particolare si è ritenuto che possa essere aumentato il numero di capi mediamente presenti in azienda, nel rispetto delle norme sul benessere animale;

#### RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale dell'Azienda Agricola Sole Grano e Natura ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

#### VISTO:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lvo 7 luglio 2011 n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le

- norme minime per la protezione dei suini”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
  - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
  - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
  - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

**- DETERMINA -**

1. rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale dell'impresa Azienda Agricola Sole, Grano e Natura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio presso l'impianto sito in Cascina Valbona, n. 157 nel Comune di Poirino, della attività IPPC
  - 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
2. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 81-1125251

del 8/10/2007 e nel successivo riesame di cui alla D.D. n. 26-1641 del 19/01/2010;

3. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni e provvedimenti di competenza:
  - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
  - b. approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **dieci anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

**DISPONE**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Poirino (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 settembre 2012

Il Direttore dell'Area  
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria  
Dott. Francesco PAVONE

**ALLEGATO A**

<b>A.1 QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</b>	<b>8</b>
<b>A2. CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>10</b>
<b>A.3 MODIFICHE DELL'IMPIANTO</b>	<b>10</b>
<b>A.4 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</b>	<b>10</b>
<b>A.5 MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</b>	<b>11</b>
<b>A.6 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</b>	<b>12</b>
<b>A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	<b>14</b>
<b>A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE</b>	<b>15</b>
<b>A.9 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</b>	<b>15</b>
<b>A.10 EMISSIONI SONORE</b>	<b>16</b>
<b>A.11 COMUNICAZIONI AGLI ENTI</b>	<b>16</b>
<b>A.12 CONTROLLI PROGRAMMATI</b>	<b>16</b>

**A.1 QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA****Codice attività IPPC: 6.6 b)****Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)**

Presso l'impianto Azienda Agricola Sole, Grano e Natura di Poirino è svolto l'allevamento di suini all'ingrasso dal peso di circa 25-30 kg (suinetti) fino al peso di circa 165 kg (suino grasso da salumificio). Il ciclo di allevamento ha una durata complessiva di circa 7 mesi.

*Tabella 1- Dati tecnici dell'impianto*

Consistenza massima a 160kg	<b>2.118 capi</b>
Superficie utile d'allevamento (SUA)	2.181,30 mq
Stabulazione	Box multiplo con pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante
Strutture di stoccaggio liquami	n. 2 vasche circolari scoperte a pareti verticali e n. 1 vasca rettangolare
Volume di stoccaggio dei liquami	1.567 mc

Per i dati relativi al peso vivo mediamente presente nell'anno, alla produzione di liquame, nonché la quantità di azoto al campo, si fa riferimento ai valori riportati nel Regolamento n. 10R/2007.

Ogni anno, con la Comunicazione prevista ex art. 3 del Regolamento 10R, verranno fornite le informazioni di cui sopra, relative all'anno in corso.

**Numero d'animali accasati**

Il numero di suinetti (circa 30 kg) accasati ad inizio ciclo, al fine di compensare la mortalità, è pari a **2.223 animali** pertanto la soglia dei 2.118 animali è valida dal raggiungimento dei 110 kg sino a fine ciclo, fermo restando il rispetto delle norme sul benessere animale.

**Consumi idrici**

L'acqua è utilizzata per l'abbeveraggio degli animali e per la pulizia dei ricoveri. Per l'approvvigionamento idrico l'azienda utilizza un pozzo in concessione.

**Consumi per l'alimentazione animale**

L'alimentazione è normalmente distribuita in forma liquida, ottenuta miscelando i mangimi sfarinati e l'acqua.

Il mangime viene stoccato in silos. Nel locale cucina un sistema di distribuzione automatico computerizzato miscela le quantità di acqua e mangime necessarie a costituire la formula alimentare.

**Consumi energetici**

Le fonti energetiche consumate dall'azienda sono l'energia elettrica ed il gasolio agricolo. L'energia elettrica è utilizzata principalmente per la preparazione e la distribuzione della razione alimentare. Il gasolio è utilizzato per il riscaldamento degli ambienti durante l'accasamento dei

suinetti per azionare i soffioni ad aria calda.

### **Effluenti zootecnici**

Dall'allevamento sono prodotti effluenti zootecnici non palabili costituiti dai liquami animali e dalle acque di lavaggio dei ricoveri, che, attualmente, vengono totalmente ceduti a terzi.

### **Allegati tecnici**

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza di rinnovo.

## A2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto e agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
  - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
4. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
5. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto.

## A.3 MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite dall'art. 5, c. 1, lett. l del D.lgs. 152/06, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.

## A.4 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di **malfunzionamenti o avarie** che interessino in generale l'impianto e che possano produrre effetti negativi sull'ambiente, il gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni impiantistiche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.

2. In **situazioni di emergenza** che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'ARPA al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

#### **A.5 MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

1. Devono essere annotati in appositi registri ad uso del gestore e a disposizione dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente, utili al fine di monitorare il buon andamento della conduzione aziendale in ottica ambientale.

<b>Parametro</b>	<b>Periodo di riferimento</b>
Consistenza media di stalla	Ciclo di allevamento
Numero e durata dei cicli svolti	Anno solare
Consumo idrici	Ciclo di allevamento
Consumo di mangimi	Ciclo di allevamento
Consumo di gasolio agricolo	Anno solare
Consumo energetici	Anno solare

2. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione 10/R.
3. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata all'inizio e alla fine del periodo di riferimento. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
4. Tutti i consumi devono essere riferiti alla attività di allevamento al netto dei consumi per altre attività non considerate nelle linee guida ministeriali.
5. La compilazione del registro deve effettuarsi al termine del periodo di riferimento.
6. Per i parametri la cui registrazione è prevista anche da altre normative, potrà essere utilizzato un unico registro, purché siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.

## A.6 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici al fine dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R/2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

L'attività di allevamento e la gestione degli effluenti zootecnici deve essere svolta adottando, per i casi in cui risultano applicabili, le azioni descritte dal Codice di buona pratica agricola al fine di garantire un corretto utilizzo agronomico degli effluenti. Devono in particolare essere rispettati i tempi di maturazione dei liquami indicati dal Codice di Buona Pratica Agricola prima della distribuzione in campo.

### A. 6.1 Registro delle cessioni/acquisizioni

Qualora, come previsto dall'art. 3, comma 3 del Regolamento 10/R, le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno degli effluenti siano suddivise fra più soggetti, il gestore è tenuto a registrare le eventuali cessioni e acquisizioni degli effluenti effettuate.

La registrazione deve avvenire secondo le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo. Qualora l'azienda agricola che cede o acquisisce l'effluente non sia tenuta ad effettuare la Comunicazione, nei casi previsti dall'art. 3 comma 5bis del Regolamento 10/R, devono essere riportati nel registro unicamente la Ragione Sociale ed il CUAA.

#### Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA: .....		SEDE OPERATIVA: .....			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso la sede operativa dell'Azienda, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire **contestualmente** alla cessione/acquisizione degli effluenti.

### **A.6.2 Stoccaggio del refluo zootecnico**

Attualmente tutto il liquame zootecnico viene ceduto a terzi; tuttavia qualora la cessione dovesse essere sospesa il Gestore deve garantire il tempo di stabilizzazione dell'effluente zootecnico, prima dell'utilizzo agronomico, così come stabilito al p.to 2.8 dell'Allegato A della D.D. n. n. 81-1125251 del 8/10/2007, ossia è necessario rilanciare le deiezioni provenienti da tutto l'allevamento in alternativa alla prima vasca e successivamente alla seconda.

### **A.6.3 Spandimento del refluo zootecnico**

Tutto il liquame zootecnico prodotto in azienda è ceduto a terzi; tuttavia qualora la cessione del refluo dovesse essere sospesa, il Gestore deve utilizzare per lo spandimento una tecnica classificata Migliore Tecnica Disponibile.

Si rammenta che ai sensi del co. 4 dell'art.3 del Regolamento 10R inoltre vi è l'obbligo di aggiornare la comunicazione ex art. 3 del predetto regolamento, in merito alle variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici.

## A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte dai documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

**Tab. 1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse**

Altitudine dell'impianto	m.s.l.m.	
Terreni in ZVN	0%	
Tipo di allevamento	Suini da ingrasso	
Numero di capi mediamente presenti in azienda	2.170*	
Tecnica di stabulazione	PTF e fossa di stoccaggio sottostante	
Trattamento degli effluenti	Nessuno	
Stoccaggio degli effluenti	Nessuno	Lo stoccaggio e lo spandimento dell'effluente zootecnico non vengono effettuati, in quanto il liquame viene interamente ceduto a terzi; le emissioni, pertanto, risultano essere pari a 0.
Distribuzione degli effluenti	Nessuno	

\*Dato medio tra suini accasati e suini >110kg.

**Tab. 1: Emissioni diffuse proveninetti dall'attività di allevamento**

	ricoveri	stoccaggio	distribuzione	totale
Ammoniaca (t/anno)	5.4	0	0	<b>5.4</b>
Metano (t/anno)	26.9	0	0	<b>26.9</b>

### Piano di controllo delle emissioni diffuse dell'allevamento

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'impianto e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle pratiche di allevamento descritte dal gestore e delle seguenti condizioni.

#### Emissioni dalla stabulazione

- Devono essere oggetto di regolare ispezione e manutenzione le strutture di stabulazione, i macchinari per la preparazione e distribuzione dell'alimentazione, gli abbeveratoi, le

pompe idrauliche e le saracinesche delle vasche dei liquami, le centraline, i sensori e tutte le apparecchiature per la regolazione delle condizioni climatiche interne ai ricoveri. Nel caso di danneggiamento o guasto, il gestore deve provvedere alla riparazione nel più breve tempo possibile.

#### Emissioni dallo stoccaggio

2. Il caricamento del liquame in vasca deve avvenire evitando la formazione e la dispersione di aerosol, posizionando lo sbocco della tubazione di carico rivolto verso terra, al disotto al bordo superiore della vasca e il più vicino possibile al fondo della vasca.

#### Emissioni dalla distribuzione in campo

3. La distribuzione in campo qualora fosse svolta dal gestore, deve essere effettuata con tecnica classificata come Migliore Tecnica Disponibile; è fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.
4. La modalità di interrimento degli effluenti, qualora fosse svolta dal gestore, deve essere annotata nell'apposita colonna del registro delle fertilizzazioni previsto dal Regolamento 10/R.

## A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE

### **Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006**

Presso l'impianto non sono individuate superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Pertanto non è prevista la gestione di acque meteoriche di dilavamento e di acque di lavaggio delle superfici scoperte.

1. Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.
2. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottate le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
3. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.
4. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

## A.9 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.

3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

### **A.10 EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Poirino ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 45 del 11/09/2004 (BUR n. 41 del 14/10/2004). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

### **A.11 COMUNICAZIONI AGLI ENTI**

Non è chiesta la trasmissione dei dati e delle informazioni sui controlli e i monitoraggi svolti. Si ricorda che l'impresa è tenuta alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2007 e del Piano di Utilizzazione Agronomica per la gestione degli effluenti zootecnici e della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni.

### **A.12 CONTROLLI PROGRAMMATI**

L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:

1. La conformità con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione e in particolare:
  - a. con il tipo di allevamento;
  - b. con la consistenza massima;
  - c. con i ricoveri e le tecniche di stabulazione.
1. La corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale.
2. La corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale.
3. La corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio.
4. La corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
5. La corretta gestione degli effluenti zootecnici e in particolare:
  - a. la corretta tenuta dei registri di fertilizzazione e di cessione/acquisizione
  - b. il sistema di distribuzione eventualmente utilizzato sul carrobotte, qualora il liquame venga gestito direttamente dal Gestore.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.